



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 29 giugno 2009, n. 155

Sentenza TAR Puglia - Sez. Bari n. 16/2009 e Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2294/2009 - Regione Puglia c/ Cordisco Giuseppe - Determinazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 25 marzo 1974, n.18 - Ordinamento degli Uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7 - Norme di Organizzazione

Visto il D.L.gs. n.165 del 30 marzo 2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n.3261 e successive integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1426 del 4/10/2005 di nomina della dirigente;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n.161 - art.16, comma 3

In Bari presso la sede del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Con la deliberazione n.1090 del 18/07/06 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Pugliesi. L'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n.60 dell'8/8/2006.

Detto avviso ha previsto che l'istruttoria dovesse essere effettuata sulla base dei requisiti stabiliti dall'art. 3bis del D.L. gs n.502/92 e s.m.i. e dei criteri e principi metodologici individuati dalla Giunta Regionale con il provvedimento n.120 del 17/02/2004.

Con la determinazione dirigenziale n.183 del 6 settembre 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 suppl. del 6/09/2006, sono state approvate le risultanze istruttorie del procedimento di selezione delle domande e relativi allegati per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Pugliesi.

Il dr. Giuseppe Cordisco, Dirigente Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR., incluso nell'allegato B) candidati esclusi con la seguente motivazione "L'attività dichiarata e

documentata non risulta conforme a quanto richiesto dal punto b) dell'avviso ed ai criteri e principi metodologici di cui alla DGR n.120/2004", ha presentato ricorso al TAR Puglia - Sede di Bari, avverso la sua esclusione dall'elenco dei candidati idonei con contestuale richiesta di adozione di idonee misure cautelari; queste ultime, risultano respinte con ordinanza TAR BARI n.765/2006.

Il punto b) dell'avviso stabilisce, quale requisito per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, ai sensi dell'art.3bis del D.L.gs n.502/92 e s.m.i., "Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie svolta nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

La deliberazione n.120 del 17/02/2004, pubblicata nel BURP n.23 del 27/02/2004, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito i criteri interpretativi costituenti la cornice di riferimento regionale propedeutica all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti agli avvisi pubblici indetti dalla Regione Puglia ai sensi del predetto D.L.gs n.502/92 e s.m.i., ha previsto, per quanto riguarda l'esperienza nel settore pubblico, come nel caso che ci occupa, che l'istruttoria dell'esame dei curricula e relativa documentazione a corredo, comportasse la verifica di:

- titoli di carriera - possesso della laurea;
- posizione dirigenziale, riconducibile al quadro normativo statale e regionale in materia di riordino della dirigenza pubblica (Legge 421/1992, D.L.gs. n.502/92, D.L.gs 29/1993, Leggi n.59 e 127/97 e rispettive modifiche, legge regionale n.36/1994 così come modificata con la l.r. 7 gennaio 2004, n.1);
- esperienza di direzione nella pubblica amministrazione, riconducibile, con riguardo alla graduazione degli incarichi dirigenziali, ad attività sovraordinata, connotata da autonomia decisionale, responsabilità verso l'esterno e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, alla direzione di: Enti, dipartimenti, aree, settori.....".

Oltre all'attività svolta dai partecipanti agli avvisi nell'ambito delle strutture innanzi riportate, si è fatto riferimento anche alla posizione dirigenziale riconducibile al quadro normativo regionale considerando quale requisito utile all'inserimento nell'elenco dei candidati idonei anche la direzione delle strutture complesse obbligatoriamente previste dalla L.R. n. 36/94, modificata e integrata con le leggi regionali n.1/2004, n.14/2004, n.1/2005, concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere.

Per il ricorrente, l'attività utile svolta in conformità ai suddetti requisiti è risultata la Direzione della Struttura Controllo Direzionale e di Gestione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. dall'1/10/2001 al 31/3/2004, ricompresa fra le Strutture Complesse obbligatoriamente previste con la L.R. n.1 del 7/1/2004, nonché l'incarico di Direttore Amministrativo presso la stessa Azienda dal 28/9/2005 alla data di pubblicazione dell'avviso (8/08/2006).

Gli incarichi di Direzione delle Strutture U.O. Prestazioni e della U.O. Affari Generali, non sono comprese fra le Strutture Complesse previste nella L.R. n.36/94 e s.m.i. e, pertanto, detta attività non è stata ritenuta riconducibile ai criteri stabiliti per l'esperienza di direzione nella pubblica amministrazione, approvati con la suddetta deliberazione n.120/2004 -

Conseguentemente, alla data di pubblicazione dell'avviso nella G.U.R.I., il dr. Cordisco non raggiungeva i cinque anni di qualificata attività di direzione stabilito dall'art. 3bis del D.L.gs. n.502/92 e s.m.i.e dai criteri di cui alla stessa deliberazione G.R. n.120/2004, bensì circa 15 mesi.

Il Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha trasmesso all'Avvocatura Regionale la relazione e la relativa documentazione utile alla costituzione in giudizio della Regione, evidenziando tutto quanto

sopra esplicitato.

Con la sentenza n.16/2009, il TAR ha accolto il ricorso del dr. Cordisco e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale.

Nella suddetta sentenza, nonostante il tempestivo riscontro fornito all'Avvocatura Regionale, si legge che " l'amministrazione regionale resistente non ha svolto particolari difese "e "lo stralcio dagli atti di causa della memoria per l'udienza pubblica del 4/12/2008, depositata dalla difesa dell'amministrazione oltre il termine perentorio fissato dall'art.23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Conseguentemente, in assenza di contraddittorio, la stessa sentenza, rilevando la sinteticità delle motivazioni di esclusione per il ricorrente, come riportate nell'elenco B), esamina quale possibile motivazione di esclusione, l'assenza della posizione dirigenziale in capo allo stesso, che non è mai stata messa in discussione dalla Regione.

Il Servizio, al fine della proposizione dell'appello alla sentenza del TAR, ha trasmesso all'Avvocatura regionale nuova relazione e relativi allegati, reiterando l'assenza dei requisiti in capo al dr. Cordisco alla data di pubblicazione dell'avviso relativo all'anno 2006, evidenziando, nel contempo, che lo stesso è stato escluso dallo stesso elenco sia in occasione dell'avviso pubblicato, per l'aggiornamento dell'elenco in trattazione, nell'anno 2005 nonché in quello pubblicato nell'anno 2007.

La Regione ha proposto appello, con sospensiva, alla sentenza predetta; con ordinanza n.2294/2009, assunta al protocollo del Servizio in data 22/05/2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare evidenziando che, "la sentenza appellata lascia intatto il potere della P.A. di valutare, con adeguata motivazione, l'idoneità degli incarichi di direzione svolti dall'appellato al fine di soddisfare i requisiti necessari per l'iscrizione.".

Pertanto, per quanto sopra, si conferma che sussistono le motivazioni che hanno determinato l'esclusione del dr. Cordisco Giuseppe dall'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie pugliesi, aggiornato a seguito di avviso approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.1090/2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n.60 dell'8/08/2006.

Adempimenti contabili L.R. 28/01

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. AA.II. e dal

Dirigente dell'Ufficio 3;

- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia - Sez. Bari n.16/2009 ed all'Ordinanza del Consiglio di Stato n.2294/2009, confermando l'esclusione del dr. Giuseppe Cordisco dall'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie pugliesi approvato con la determinazione dirigenziale n.183 del 6/09/2006 in quanto alla data di pubblicazione dell'avviso questi non aveva maturato i cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico o amministrativa come previsto dal punto b) dell'avviso ed in difformità ai criteri e principi metodologici per la verifica dei requisiti dei partecipanti all'avviso stabiliti con atto giuntale n.120/2004, ovvero quindici mesi circa, atteso che:

1) gli incarichi di direzione riconducibili ai requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.120 del 17/02/2004 sono i seguenti:

- Struttura Complessa Controllo Direzionale e di Gestione dal 2/01/2001 fino al 31/03/2004, con decorrenza 7/1/2004 (L.R. n.1/2004) per 2 mesi e 23 gg;
- Direzione Amministrativa della stessa Azienda dal 29 settembre 2005 all'8/08/2006, per 10 mesi e 10 gg. per complessivi 15 mesi circa;

2) gli ulteriori incarichi di Direzione della U.O. Prestazioni e della U.O. Affari Generali non sono riferibili a strutture complesse previste dalla L.R. n.36/94 e s.m.i. e, conseguentemente, non riconducibile ai criteri e principi metodologici stabiliti dalla Giunta Regionale con la predetta deliberazione n.120/2004.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.13/94, nonché, a cura dell'Ufficio 3, la notifica del presente provvedimento all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini
